

La Corte di Assise

Atto di udienza
27.6.17

sulle questioni sollevate dalle difese degli imputati e segnatamente sulla inutilizzabilità a norma dell'art. 191, c.p.p. e di nullità a norma dell'art. 369 *bis*, c.p.p. della attività di indagine dei NOE di Lecce e di *inutilizzabilità patologica* delle videoriprese in cui si sono sostanziate le predette indagini dei Noe; sentiti il P.M. e le altre parti;

osserva

quanto alla prima questione il difensore ha sostenuto che si tratti di un'attività di indagine affetta da vizi sotto due distinti profili: da un lato perché derivante da un esposto anonimo inoltrato alla Procura Generale della Corte di Appello di Taranto (sezione distaccata di Lecce) a seguito del quale veniva disposta una sorta di delega di indagine al NOE di Lecce al fine di *accertare i contenuti* del supporto informatico oggetto dell'esposto medesimo; sicché sostiene la difesa quella del NOE sarebbe un'attività di polizia giudiziaria non utilizzabile in quanto disposta dalla Procura Generale in difetto di avocazione.

Inoltre sostiene la difesa che le attività investigative sostanziate (come si legge nella documentazione mostrata in visione e posta a sostegno della eccezione) in sopralluoghi e richieste di documentazione, sarebbero state effettuate senza il rispetto delle garanzie difensive di cui all'art. 369 *bis*, c.p.p..

La eccezione va rigettata sotto entrambi i profili.

Infatti in base al chiaro tenore letterale dell'art. 240, c.p.p. il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra *notitia criminis*, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una *notitia criminis* (cfr. *ex multis* Cass. 28.4.2016, n. 39028). In tal senso correttamente il P.M. ha evidenziato come l'attività posta in essere dal Noe deve considerarsi attività di iniziativa della P.G. – stimolata sul punto dalla comunicazione dell'Avvocato Generale – che poi è confluita nel procedimento penale pendente presso la locale Procura della Repubblica.

Ne discende che la attività del NOE non può essere ricondotta a quella degli atti assistiti in quanto, come emerge dalla documentazione allegata dalla difesa (annotazione del NOE del 30.12.2011, note ILVA nn. 001981, 001982, 001985), si trattava di un'attività preliminare finalizzata esclusivamente a verificare *la effettiva corrispondenza dei luoghi rispetto a quelli enunciati nell'esposto*.

Sicché del tutto improprio deve dirsi il richiamo all'istituto della avocazione nonché il riferimento al disposto di cui all'art. 393, comma 4, c.p.p..

Ricostruita nei predetti corretti termini la questione, deve altresì convenirsi con quanto indicato dal P.M. circa la sua tardività, atteso che non potendosi realmente trattarsi di prove illegittimamente acquisite, bensì di mezzi di ricerca della prova, il termine per la sua deducibilità avrebbe dovuto essere quello della chiusura delle indagini preliminari o comunque quello della udienza preliminare o ancora al più tardi quelle delle questioni preliminari.

Quanto alla seconda questione si osserva che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p. (Cass. SS.UU. 28.3.2006, n. 26795).

M. L. M.

La difesa ha sostenuto nel caso la violazione della tutela costituzionale del domicilio nella parte in cui, a suo avviso, sarebbero state videoriprese attività umane – anche se non comportamenti comunicativi – in difetto di un'autorizzazione motivata dell'A.G..

Di fatto emerge che le video riprese effettuate dai militari del NOE, non sono state captate da una fonte posta all'interno dello stabilimento ILVA bensì da posizionamenti esterni allo stesso: tanto, per lo meno, si comprende dalla lettura delle note del NOE del 22.2.2011 e del 29.4.2011. Sicché le stesse devono ricondursi alla categoria delle prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni. Si dovrebbe trattare di videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo comunque esposto al pubblico (diversamente deve dirsi nel caso di comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo) Sul punto costante è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. 4.11.2016, n. 52595).

D'altra parte affinché sussista la tutela di cui all'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento attinente alla sfera personale venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione pur svolgendosi in luoghi di privata dimora può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare un pretesa alla riservatezza e le videoregistrazioni a fini investigativi soggiacciono al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Cass. 17.11.2015, n.11419).


In ogni caso non può che ribadirsi a quanto già osservato nella ordinanza del 9.5.2017, che qui deve intendersi integralmente confermata e trascritta, con riferimento alle predette videoriprese già acquisite quali documenti.

P.T.M.

Rigetta le questioni e dispone procedersi oltre.

Taranto, 27 giugno 2017

Il Presidente



La Corte di Assise

21
Otte in redazione
22.6.17
Annalia Pirroni
(Cancelliere)

sulle questioni sollevate dalle difese degli Imputati e segnatamente sulla non visionabilità in aula del del documento consistente nel video allegato ad un esposto anonimo;
sentiti il P.M. e le altre parti;

osserva

Come già indicato nella precedente ordinanza il tenore letterale dell'art. 240, c.p.p. specifica che il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra *notitia criminis*, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una *notitia criminis* (cfr. *ex multis* Cass. 28.4.2016, n. 39028).

Ne discende che correttamente tale esposto in forma anonima ed il suo allegato documento consistente nella videoripresa è stato utilizzato dai NOE quale stimolo di verifica di determinate situazioni, esattamente come riferito dai testi ascoltati e documentato nei supporti fotografici già acquisiti.

Come si evince nella annotazione NOE del 30.12.2011, nonostante *le problematiche circa le emissioni diffuse rinvenienti dall'impianto di agglomerazione (nastro e filtri MEEP) e soprattutto dalle cokerie risultino attuali*, non è stato possibile dopo gli accertamenti risalire all'epoca alla quale si riferiscono i video e le immagini contenute nel c.d. allegato all'esposto.

Questa considerazione rende il video non utilizzabile ai fini di prova.

Nulla invece rileva con riferimento alla questione della "privata dimora" – eccezione che rende pacificamente riconosciuta dalla difesa la circostanza che si tratti di riprese interne allo stabilimento ILVA di Taranto – perché assorbita dalla prima questione.

P.T.M.

Accoglie la eccezione e dispone la non proiezione del video allegato all'esposto anonimo.

Taranto, 27 giugno 2017

Il Presidente